

**Avv. Monica Tocci**  
Via F. Corridoni n. 26 – 58100 GROSSETO  
Tel. 0564/418105 – Fax 421519  
e-mail: avv.monicatocci@gmail.com

## PARERE

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il CCNQ dell'11/6/2007– 3. L'attività dell'ASP "Vegni" - 4. Conclusioni.

### **1. Premessa.**

Mi viene richiesto, dal Collegio Provinciale IPASVI di Grosseto, di esprimere un parere sulla legittimità della previsione relativa all'**inquadramento in categoria C del CCNL EELL Comparto Regioni e Autonomie Locali**, contenuta nel bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità nel professionale di "*Operatore Professionale Sanitario-Infermiere*", indetto dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "*Giuseppe Vegni*" di Castel del Piano con provvedimento Prot. n. 1.562 del 16/09/2014.

### **2. Il CCNQ dell'11/6/2007.**

Allo stato, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono prive di un autonomo comparto di contrattazione collettiva.

Pertanto, ai fini dell'individuazione del CCNL applicabile al personale dipendente di dette Aziende, occorre fare riferimento

a quanto stabilito dal CCNQ sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali rappresentative in data 11/6/2007.

Tale CCNQ espressamente ricomprende, all'interno del comparto Sanità (cfr. art. 10):

- il personale dipendente delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- il personale dipendente delle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA).

Lo stesso CCNQ, all'art. 9, enuclea all'interno del comparto Regioni e Autonomie Locali, il personale delle Aziende Pubbliche dei Servizi alla Persona che svolgono funzioni prevalentemente assistenziali.

L'applicabilità del CCNL Sanità o del CCNL Autonomie Locali, dipende, dunque, dalla tipologia delle funzioni svolte dalla singola Azienda.

### **3. Le funzioni dell'ASP "Giuseppe Vegni".**

Da informazioni assunte direttamente sul sito istituzionale dell'ASP "Giuseppe Vegni", risulta che: *"la struttura ospita 60 anziani di cui 48 non autosufficienti e 12 autosufficienti. Il servizio per non autosufficienti R.S.A. (Residenza Sanitaria*

*Assistenziale) è convenzionato con l'Azienda USL 9 di Grosseto per n.46 posti di cui 43 a carattere definitivo e 3 per inserimento a carattere temporaneo e di sollievo".*

Alla luce di questi dati numerici, non vi è dubbio che l'attività prevalente dell'ASL "Vegni" è costituita dalla gestione del servizio R.S.A..

#### **4. Conclusioni.**

Come si è visto, l'art. 10 del succitato CCNQ dell'11/6/2007 ricomprende le RSA all'interno del comparto Sanità, e ciò indipendentemente dal soggetto pubblico che ne assume la gestione.

Pertanto, poiché l'attività prevalente dell'ASP "Vegni" è costituita dalla gestione di R.S.A., **il CCNL applicabile è quello del personale dipendente del S.S.N.**


Sulla questione, peraltro, si è già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza **n. 21745 del 14/10/2009**. La Suprema Corte, partendo proprio dalla disamina della composizione dei comparti stabilita dal CCNQ, è giunta alla conclusione che *"ai dipendenti di ex Ipap si debba applicare il CCNL del comparto autonomie locali se l'ente svolge funzioni prevalentemente assistenziali; quello del comparto*

*sanità se svolge funzioni prevalentemente sanitarie; ancora quello del comparto sanità se l'attività consiste nella gestione di RSA (ontologicamente non riconducibile interamente all'una o altra funzione)".*

**Alla luce di quanto sopra, la previsione del bando di cui in premessa, siccome prevedente l'inquadramento del personale infermieristico nel comparto Autonomie Locali-cat. C, anziché nel comparto Sanità-cat. D, appare illegittima per violazione del CCNQ dell'11/6/2007.**

Grosseto, 26 settembre 2014.

Avv. Monica Tocci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MT' or similar initials, written over a large, loopy flourish.